



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1761

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 4, comma 2 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19. Modifica dei criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino, allegato parte integrante della deliberazione n. 2126 dell'11 ottobre 2013.

Il giorno **28 Settembre 2018** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica quanto segue:

L'art. 4, (commi 1 e 2), della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, prevede tra l'altro, che la Giunta provinciale possa concorrere, anche mediante contributi finanziari, all'organizzazione di convegni, celebrazioni, iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino.

La deliberazione n. 2126 dell'11 ottobre 2013 stabilisce, da ultimo, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sui temi di cui al punto precedente, ai sensi della legge sopracitata.

Con deliberazione n. 686 del 20 aprile 2018 la Giunta provinciale ha approvato il disciplinare per l'ottenimento del marchio *Eco-Eventi Trentino*, stabilendo di assicurare i dovuti vantaggi agli eventi che otterranno tale marchio, anche mediante la previsione di punteggi premianti nella concessione di contributi in ambito sportivo, turistico e culturale e di altri contributi provinciali previsti da leggi di settore.

In ottemperanza a quanto stabilito da tale deliberazione si procede a ridefinire i criteri e le modalità, stabilendo che le iniziative e le manifestazioni in possesso del marchio *Eco-Eventi Trentino*, per le quali è stata presentata domanda di contributo ai sensi dell'art. 4 della l.p. n. 19/1987, ai fini della determinazione del punteggio finale, saranno premiate con l'attribuzione di un (1) ulteriore punto.

Ciò premesso, si propone di modificare il punto 3. "Criteri di valutazione" dell'allegato parte integrante della deliberazione n. 2126 dell'11 ottobre 2013 (di seguito "*Criteri*") nel senso di integrare tale punto 3, aggiungendo un nuovo paragrafo 3.4, "*L'ottenimento del marchio "Eco-Eventi Trentino" attribuisce 1 (un) punto.*"

Si rende dunque necessario modificare la tabella "*punteggio/percentuale contributo*" indicata al paragrafo 5.2 dei *Criteri*, prevedendo il nuovo punteggio massimo di 31 punti, modificando di conseguenza il punteggio minimo e massimo all'interno del range, e procedendo ad una determinazione proporzionale per i punteggi intermedi.

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di applicazione dei criteri, constatata in particolare la difficoltà da parte dei soggetti interessati di pianificare eventuali iniziative da realizzarsi negli ultimi mesi dell'anno, per la realizzazione di tali iniziative, si ritiene opportuno prevedere un ulteriore termine di scadenza entro il quale possano essere presentate le relative domande di contributo.

Pertanto, per la presentazione di tali domande di contributo si individuano due finestre temporali con i seguenti termini:

- **15 dicembre dell'anno precedente** per le iniziative da realizzarsi dal 1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo;

- **15 luglio dell'anno in corso** per le iniziative da realizzarsi dal 1° agosto al 31 dicembre dello stesso anno.

Inoltre, si propone di inserire un nuovo paragrafo 5.4 al punto 5 dei *Criteri*, riservando il 65 % dello stanziamento disponibile per singolo anno, in relazione alle domande presentate entro il 15 dicembre, e il 35 % per quelle presentate entro il 15 luglio, oltre ad eventuali disponibilità finanziarie derivanti da risorse stanziata e non utilizzate o da altri eventuali residui.

Si precisa che, le domande di cui al paragrafo 6.2 dei *Criteri*, possono essere presentate al relativo

Servizio competente.

Inoltre, in relazione al punto 7. “Liquidazione e rendicontazione” dei precitati *Criteri*, si propone di:

- integrare il paragrafo 7.1 nel senso di prevedere che ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per il marchio *Eco Eventi* occorre acquisire conferma da parte di APPA relativa al rilascio dello stesso;
- inserire un nuovo paragrafo 7.3 prevedendo che nel caso in cui, in sede di rendicontazione fosse accertato il mancato ottenimento del marchio, si procederà ad una rideterminazione del punteggio attribuito con conseguente riduzione del contributo;
- modificare il vecchio paragrafo 7.3 (il quale diventa il nuovo 7.4) prevedendo il termine per la rendicontazione in mesi 3 (tre) dalla data di conclusione delle iniziative ammesse a finanziamento e comunque, tale rendicontazione, dovrà pervenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla realizzazione delle stesse; inoltre, per esigenze di snellimento e semplificazione amministrativa, si rende opportuno stabilire che la concessione della proroga del termine di rendicontazione venga disposta, fino ad un massimo di 6 mesi, dal Dirigente del Servizio competente, in casi eccezionali e a seguito di richiesta debitamente motivata.

Sulla scorta di tali considerazioni, si propone pertanto di apportare le esposte modifiche ed integrazioni all’allegato parte integrante “Criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino previsti dall’art. 4 della l.p. n.19/1987” di cui alla deliberazione n. 2126/2013.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l’allegato parte integrante “Criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino”, che sostituisce integralmente, per le motivazioni esposte in premessa, quello precedentemente approvato con deliberazione n. 2126 dell’11 ottobre 2013 ;
- 2) di disporre che le modifiche proposte di cui al precedente punto trovino applicazione con riferimento alle domande di contributo che verranno presentate per iniziative da realizzarsi a partire dal 1° gennaio 2019;
- 3) di prenotare l’importo di euro 226.748,27 sul capitolo 904600 dell’esercizio finanziario 2019, relativamente alle iniziative da realizzarsi nel periodo 1/1/2019 – 31/7/2019;
- 4) di prenotare l’importo di euro 122.095,23 sul capitolo 904600 dell’esercizio finanziario 2019, relativamente alle iniziative da realizzarsi nel periodo 1/8/2019 – 31/12/2019;
- 5) di disporre che eventuali risorse prenotate in relazione alle iniziative da realizzarsi nel periodo

1/1/2019 – 31/7/2019, ma non utilizzate, potranno essere impiegate per le iniziative da realizzarsi nel periodo 1/8/2019 – 31/12/2019.

- 6) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Criteria e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino previsti dall'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19

1. Oggetto del sostegno provinciale

- 1.1. La Provincia concede contributi sulle spese sostenute per la realizzazione di iniziative e manifestazioni su temi che rivestono particolare rilevanza per il Trentino.
- 1.2. Sono oggetto del sostegno provinciale convegni, conferenze, seminari, celebrazioni, mostre, rassegne diverse, progetti editoriali su aspetti e tematiche di rilevante interesse per la comunità, che coinvolgono direttamente la vita e le prospettive di sviluppo della nostra società, fornendo nel contempo un'immagine positiva del Trentino, quale terra attenta e sensibile ai problemi di maggiore rilevanza, interesse ed attualità per la comunità provinciale, nazionale ed europea.

2. Tipologia di spesa ammissibile

- 2.1 Saranno considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:
 - allestimento comprese spese per l'acquisizione di prestazioni e servizi esterni;
 - noleggio attrezzature
 - affitti sale
 - viaggi e trasporti dei relatori, organizzatori e addetti ai lavori
 - ospitalità a relatori, organizzatori e addetti ai lavori
 - compensi a studiosi, ricercatori, relatori, collaboratori
 - spese di interpretariato e traduzione
 - attività di comunicazione e stampati
 - assicurazioni
 - pubblicazione di atti, relazioni, testi e materiale audiovisivo riguardanti l'iniziativa
 - realizzazione di pubblicazioni e materiale audiovisivo
 - premi in occasione di rassegne e competizioni
- 2.2 Non sono ammesse a finanziamento le spese relative ad omaggi e le spese di rappresentanza.
- 2.3 Non sono ammesse a finanziamento le spese relative a iniziative e manifestazioni che siano ammissibili a finanziamento in base ai provvedimenti attuativi delle leggi provinciali di settore. In questo caso le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alle strutture di competenza, secondo le modalità e le procedure dalle stesse individuate. Eventuali contributi concessi dovranno essere a carico dei fondi previsti dalle leggi di settore medesime.

3. Criteri di valutazione

- 3.1 Possono essere oggetto del sostegno provinciale solo le iniziative di cui al punto 1.2 che siano realizzate in Trentino o comunque, se svolte fuori dalla provincia, entrino nel quadro delle manifestazioni di promozione dell'immagine del Trentino in campo nazionale e/o internazionale nei settori di interesse provinciale.
- 3.2 L'individuazione dei soggetti beneficiari, l'ammontare complessivo della spesa ammessa e l'ammontare dei singoli contributi verranno effettuati con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 5 dell'art. 4 della L.P. 19/1987 e s.m., secondo quanto stabilito ai punti 4. e 5., tenuto conto dei seguenti indicatori e dei punteggi ottenuti in relazione alla sussistenza dei medesimi:
 - a) apporto di un significativo contributo scientifico, culturale o informativo, nell'ambito e a vantaggio, rispettivamente della crescita e della valorizzazione della società trentina;
 - b) rilievo provinciale in virtù della particolare risonanza e visibilità o dell'interesse suscitato presso più comunità locali, a livello nazionale ed internazionale;

- c) capacità di valorizzare e promuovere il patrimonio geografico, ambientale, culturale, storico, turistico e sociale del Trentino;
- d) grado di ricaduta formativa dell'attività oggetto dell'evento a favore dei soggetti coinvolti;
- e) capacità di produrre una ricaduta economica diretta sul territorio provinciale;
- f) capacità di autofinanziamento;

3.3 Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio compreso tra 0 e 5.

3.4 L'ottenimento del marchio "Eco-Eventi Trentino" attribuisce 1 (un) punto.

3.5 L'attività istruttoria delle domande di finanziamento sarà oggetto di apposito verbale redatto dalla struttura competente in materia di concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza per il Trentino; con il verbale si definisce la spesa ammissibile, si quantificano i punteggi attribuiti, si stabilisce la percentuale di finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile sulla base dei presenti criteri.

4. Quantificazione della spesa ammessa

Per ogni domanda saranno analizzati i piani di finanziamento e prese in considerazione solo le voci di spesa ammissibili. La spesa ammessa sarà quantificata sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e all'importanza dell'iniziativa;
- dell'indispensabilità di tali spese per la realizzazione dell'iniziativa;

5. Determinazione del contributo

5.1 Il contributo è determinato e concesso dalla Giunta provinciale mediante propria deliberazione.

5.2 L'ammontare del contributo sarà definito sulla base del punteggio ottenuto, secondo la seguente tabella e arrotondato all'unità inferiore di Euro. Le percentuali minima e massima individuate corrispondono al punteggio minimo e massimo all'interno del range; per i punteggi intermedi si procede ad una determinazione proporzionale.

punteggio	Percentuale contributo
inferiore o uguale a 8	0
da 9 a 14	dal 10% fino al max 30%
da 15 a 20	dal 33% fino al max 49%
da 21 a 25	dal 52% fino al max 64%
da 26 a 31	dal 67% fino al max 80%

5.3 Il contributo non potrà essere superiore al disavanzo esposto nel piano di finanziamento.

5.4 E' riservato l'importo pari al 65 % dello stanziamento disponibile per singolo anno, in relazione alle domande presentate entro il 15 dicembre, e il 35 % per quelle presentate entro il 15 luglio, oltre ad eventuali disponibilità finanziarie derivanti da risorse stanziare e non utilizzate o da altri eventuali residui.

5.5 Il contributo verrà concesso sulla base del punteggio ottenuto in base alle disponibilità delle risorse come determinato al precedente paragrafo 5.4.

6. Termini e modalità per la presentazione delle domande

6.1. Le domande di contributo, corredate dal programma dell'iniziativa, dal piano di finanziamento e dalla dichiarazione per la ritenuta del 4% sull'acconto del contributo devono essere presentate alla struttura competente entro:

- **il 15 dicembre dell'anno precedente per le iniziative da realizzarsi dal 1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo;**

- il 15 luglio dell'anno in corso per le iniziative da realizzarsi dal 1° agosto al 31 dicembre dello stesso anno

secondo la modulistica appositamente predisposta dall'amministrazione provinciale e resa disponibile sul sito istituzionale della Provincia all'indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it o presso la struttura competente.

- 6.2. Le domande possono essere presentate nelle seguenti modalità:
- a) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne all'indirizzo serv.minoranze_relesterne@pec.provincia.tn.it;
 - b) per via telematica alla casella di posta elettronica del Servizio Minoranze linguistiche locali e relazioni esterne all'indirizzo serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it;
 - c) a mezzo fax al numero 0461/494613, unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
 - d) consegna diretta alla struttura provinciale di competenza;
 - e) a mezzo posta – unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- 6.3. Il procedimento si conclude nel termine di 70 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di contributo.
- 6.4. Le domande non finanziate per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili risultano decadute.

7. Liquidazione e rendicontazione

- 7.1. L'erogazione del contributo assegnato sarà effettuata secondo quanto previsto al quarto comma dell'art. 4 della L.P. 19/1987, in via anticipata nella misura massima del 30%, sulla base della disponibilità di cassa dell'Amministrazione e su richiesta del beneficiario, ed il saldo verso presentazione della documentazione prevista dal Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della L.P. 23/1992. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal marchio *Eco-Eventi* occorre acquisire conferma da parte di APPA relativa al rilascio dello stesso.
- Qualora in sede di rendicontazione la spesa ammessa risulti inferiore a quanto indicato nel piano di finanziamento, l'importo del contributo sarà rideterminato in proporzione alla spesa ammessa rendicontata: qualora necessario si provvederà all'eventuale recupero della somma erogata in eccesso a titolo di anticipo rispetto al contributo definitivo;
- Qualora, in sede di rendicontazione il disavanzo tra entrate ed uscite risulti inferiore al contributo concesso, il saldo verrà automaticamente rideterminato in base a tale disavanzo ed eventualmente saranno recuperate le somme erogate in eccesso in via anticipata.
- 7.2. Qualora un'attività o iniziativa finanziata non venisse realizzata, o venisse realizzata in forma sostanzialmente ridotta rispetto alla domanda di finanziamento presentata, il contributo verrà revocato o ridotto proporzionalmente.
- 7.3. Qualora in sede di rendicontazione fosse accertato il mancato ottenimento del marchio, si procederà ad una rideterminazione del punteggio attribuito con conseguente riduzione del contributo.
- 7.4. Il termine per la rendicontazione ai sensi del D.P.G.P n. 9-27/Leg. del 5 giugno 2000, degli interventi finanziari è fissato in mesi 3 (tre) dalla data di conclusione delle iniziative ammesse a finanziamento e comunque tale rendicontazione dovrà pervenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla realizzazione delle stesse. L'eventuale proroga del termine di rendicontazione è concedibile **in casi eccezionali e a seguito di richiesta debitamente motivata, con determinazione del Dirigente del Servizio competente**, secondo quanto disposto dalla deliberazione 1980/2007 e ss.mm, e fino ad un massimo di 6 mesi.